



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale  
8<sup>a</sup> legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Antonio	De Poli
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Flavio	Tosi
	Stefano Antonio	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

## Deliberazione della Giunta

n. 919 del 28 marzo 06

OGGETTO: Disposizioni relative all'anno 2006 in materia di personale delle Aziende ULSS e Ospedaliere.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, Flavio Tosi, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue.

La Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) ha dettato per l'anno 2005 e seguenti, alcune disposizioni concernenti il personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l'articolo 1, commi 98 e 107, ha imposto alle aziende ed enti del Ssn economie di spesa in materia pari, a livello nazionale, a 215 milioni di euro per l'anno 2005, 579 milioni di euro per l'anno 2006, 860 milioni di euro per l'anno 2007 e 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. In merito al riparto delle economie per l'anno 2005, il 24.11.2005 è intervenuta un'intesa in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e autonomie locali, recepita con D.P.C.M. del 15 febbraio 2006.

Nelle more dell'emanazione del D.P.C.M. citato, la Giunta Regionale ha fornito indicazioni relative al personale delle Aziende sanitarie per l'anno 2005 con deliberazioni n. 553 del 25 febbraio 2005, n. 1920 del 19 luglio 2005 e n. 2785 del 27 settembre 2005.

Successivamente, con D.G.R. n. 3144 del 27 settembre 2005, al fine di preservare l'equilibrio economico complessivo delle Aziende sanitarie, è stato disposto, tra l'altro, di programmare fino al 31.12.2005 e, comunque, fino a successive disposizioni della Giunta Regionale, l'assunzione di personale e l'affidamento di incarichi esterni per consulenze a carattere non sanitario, fatti salvi i casi contingibili ed urgenti nonché i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio. E' stato altresì previsto, nei casi contingibili ed urgenti o che abbiano eccezionali caratteristiche di indifferibilità, che la Giunta Regionale possa rilasciare apposite autorizzazioni in deroga.

L'articolo 1, comma 198, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), stabilisce per le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli enti del Ssn, ferme restando le economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107 della L. 311/2004, che la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superi

per gli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1%.

Avverso quest'ultima disposizione legislativa, l'Amministrazione regionale ha proposto ricorso alla Corte Costituzionale per palese violazione della sfera di autonomia regionale garantita dall' articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In attesa della pronuncia della Suprema Corte e considerata l'esigenza di assicurare, comunque, le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza, si palesa necessario, nel quadro di un realistico contenimento dei costi, fornire alle Aziende sanitarie indicazioni certe per la determinazione del livello di acquisizioni di risorse umane relative all'anno 2006.

Ad oggi, non è intervenuto in sede di Conferenza Unificata alcun accordo per l'individuazione dei criteri di riparto tra le Regioni delle economie di spesa relative all'anno 2006. Non essendo ancora possibile determinare il "quantum" delle economie che la Regione Veneto dovrà sostenere per lo stesso anno ai sensi del citato articolo 1, comma 98, della L. 311/2004, questa Amministrazione per l'anno 2006 può fornire alle Aziende sanitarie solo indicazioni provvisorie, ma comunque necessarie per la quantificazione delle risorse a disposizione per il finanziamento della spesa del personale.

#### **A) Determinazione delle risorse**

Al fine delle quantificazione delle risorse disponibili, nel tener conto a livello regionale del disposto dell'articolo 1, commi 198 e 199 della L. 266/2005, sono stati considerati alcuni parametri correttivi utili a differenziare le Aziende in ragione della loro situazione economica e del fabbisogno di personale delle stesse, definito anche in rapporto ai livelli di produttività.

Si sono conseguentemente suddivise le Aziende in quattro fasce, sulla base dei seguenti parametri:

1. rapporto tra il risultato operativo e il valore della produzione, pesato nella misura del 50%;
2. rapporto tra i costi complessivi del personale dipendente e i costi totali, al netto della mobilità, pesato nella misura del 30%;
3. produttività delle risorse umane, pesata nella misura del 10%;
4. rapporto tra il trend di incremento o di diminuzione del personale dipendente e l'entità complessiva dello stesso personale, pesato nella misura del 5%;
5. dinamica dei costi, al netto della mobilità, pesata nella misura del 5%.

Per la definizione della spesa 2006, le Aziende collocate in ognuna di queste fasce sono state considerate alla stessa stregua, in rapporto al diverso costo per il personale sostenuto nel 2004.

Le somme così ottenute sono state ulteriormente ridefinite per ciascuna Azienda nella misura dello 0,05% del costo del personale relativo al 2004. Il corrispondente importo consentirà all'Amministrazione regionale di finanziare l'attivazione di nuovi servizi e/o la

realizzazione di progetti finalizzati. Eventuali risorse che dovessero residuare al 30 settembre 2006 saranno portate proporzionalmente ad incremento di quelle precedentemente assegnate alle singole Aziende.

Si evidenzia che le percentuali del costo del personale sostenute nel 2004 non superabili da ciascuna Azienda nel 2006 (**ALLEGATO A**), non riguardano, secondo quanto precisato nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9 del 17 febbraio 2006, eventuali assunzioni di categorie protette. Viceversa è compreso nelle anzidette percentuali il costo del personale acquisito tramite mobilità, ivi compresa quella compartimentale. Si evidenzia, infine, che i costi relativi alle acquisizioni di personale già autorizzate dalla Giunta Regionale in deroga ai limiti posti dalla D.G.R. 3144/2005 e a quelle autonomamente disposte dalle Aziende in relazione al pericolo di interruzione di pubblico servizio, rientrano nel budget assegnato.

Si fa riserva di fornire eventuali indicazioni riguardanti le prestazioni erogate in regime libero professionale, ex artt. 55, commi 2 dei CC.CC.NN.LL delle aree dirigenziali, stipulati l'8.06.2000, con il provvedimento che approverà le linee generali di indirizzo sulle materie indicate all'articolo 9 dei CC.CC.NN.LL. delle stesse aree, stipulati il 3.11.2005.

## **B) Utilizzo delle risorse a disposizione**

Considerata la carenza di medici anestesisti e radiologi, di operatori dei profili infermieristici, di operatori socio sanitari e di tecnici sanitari di radiologia medica, le Aziende sanitarie, nell'anno 2006, fermo restando il budget a disposizione come sopra stabilito, dovranno disporre l'acquisizione in via prioritaria secondo la programmazione del relativo fabbisogno.

In relazione alla limitata quantità delle risorse a disposizione, le Aziende dovranno effettuare un'attenta programmazione del proprio fabbisogno di personale, privilegiando le assunzioni necessarie ad assicurare le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. Al riguardo, si sottolinea che, ad eccezione delle fattispecie più avanti descritte, nessuna autorizzazione in deroga potrà essere richiesta all'Amministrazione regionale. Resta salvo il diritto-dovere dei Direttori Generali di effettuare acquisizioni di risorse umane, anche in supero ai limiti finanziari posti dal presente provvedimento, nelle ipotesi di pericolo di interruzione di pubblico servizio.

Le Aziende, in ogni caso, dovranno dare comunicazione di tali acquisizioni alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale entro quindici giorni dal loro perfezionamento, allegando i relativi provvedimenti, che dovranno contenere l'individuazione delle tipologie di attività che si è ritenuto di dover garantire, una dettagliata rappresentazione dell'assoluta impossibilità di utilizzare altri strumenti e i relativi costi. In particolare, dovrà essere rappresentata l'assoluta impossibilità di adottare azioni di razionalizzazione organizzativa, da assumere anche a seguito di indicazioni regionali, e di utilizzare personale in servizio. Le Aziende dovranno, inoltre, produrre il parere del Collegio sindacale in merito agli anzidetti provvedimenti e l'elenco delle acquisizioni di risorse umane, suddivise per profilo, effettuate a partire dal 1.01. 2006.

Va altresì sottolineato che in considerazione della circostanza che le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 198 della L. 266/2005 non riguardano solo l'anno in corso

ma anche gli anni successivi (fermo restando l'esito del ricorso della Regione Veneto avanti la Corte Costituzionale), le Aziende dovranno porre particolare attenzione al numero ed alla temporizzazione delle assunzioni, specie quelle a tempo indeterminato, al fine di evitare che la correlata spesa renda impossibile, o comunque problematico, il rispetto dei vincoli relativi agli anni 2007 e 2008.

### **C) Aree vaste**

Si ribadisce quanto già affermato nella D.G.R. 553/2005 circa l'assoluta necessità di sviluppare il processo di condivisione volto a migliorare l'interazione tra aziende facenti capo ad una stessa area, relativamente alle attività di supporto rese dal personale dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo. Si ritiene pertanto di subordinare le assunzioni a tempo indeterminato (ivi comprese le mobilità) di queste categorie di personale, sempre all'interno dei predetti limiti di spesa, all'autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, previa presentazione di un progetto condiviso delle Aziende in ambito provinciale, tenuto conto di quanto stabilito dalle linee guida in materia formulate con D.G.R. n. 3458 del 5 novembre 2004. Resta fermo il divieto per il 2006 di assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti dei ruoli sopra richiamati, fatte salve le acquisizioni tramite mobilità compartimentale regionale, per le quali sarà comunque sempre necessaria la preventiva autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Si ribadisce inoltre, in relazione alla necessità di favorire lo sviluppo di processi collaborativi di interesse sovraprovinciale o regionale, che la Segreteria Regionale Sanità Sociale potrà autorizzare, in via eccezionale, assunzioni di personale anche al di sopra dei predetti limiti, a condizione che ne sia riconosciuta la necessità per la realizzazione di progetti proposti e finanziati dalla Regione aventi rilievo di area vasta sovraprovinciale o regionale.

### **D) Acquisizioni di risorse umane a tempo determinato**

Le Aziende potranno acquisire risorse umane a tempo determinato nei limiti complessivi di costo per il personale indicati nella presente deliberazione.

Non dovranno soggiacere all'anzidetto limite le seguenti tipologie di acquisizione di risorse umane:

1. assunzioni a tempo determinato o collaborazioni coordinate e continuative finalizzate alla realizzazione di progetti dotati di specifico finanziamento regionale, nei limiti della durata del progetto e del relativo finanziamento;
2. sostituzione del personale interessato a progetti di collaborazione internazionale e/o di emergenza sanitaria all'estero;
3. assunzioni a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti in comando presso l'amministrazione regionale.

Per le assunzioni di cui al solo punto 2, dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

## **E) Incarichi apicali del ruolo sanitario**

Anche per l'anno 2006 l'avvio delle procedure selettive relative al conferimento degli incarichi di dirigente dei profili del ruolo sanitario, responsabile di struttura complessa, dovranno essere sottoposte alla previa autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, subordinatamente all'attestazione da parte del Direttore Generale dell'Azienda che i relativi costi rientrano all'interno delle risorse quantificate con il presente provvedimento.

## **F) Personale dedicato ad attività socio assistenziali**

Tutte le indicazioni di cui al presente provvedimento non riguardano l'acquisizione di risorse umane dedicate ad attività socio-assistenziali gestite dalle aziende UU.LL.SS.SS.. per delega degli enti locali, il cui onere ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, è totalmente a carico dei medesimi enti locali.

## **G) Assunzioni nelle Unità Operative Invalidi Civili**

Potrà essere altresì disposto nelle Aziende UU.LL.SS.SS. capoluogo di provincia, al di fuori dell'ammontare di spesa assegnato, ma previa autorizzazione della Segreteria Regionale Sanità e Sociale, il reclutamento di personale nelle Unità operative Invalidi Civili, secondo le previsioni e le quantificazioni stabilite dalla D.G.R. n. 3552 del 3 novembre 2000.

## **H) ARPAV ed Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**

L'ARPAV e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, fermo restando l'obbligo di osservare le norme di cui all'articolo 1, commi 198 e 199, della L. 266/2005 e le altre disposizioni normative nazionali in materia di personale del Ssn, non saranno tenuti ad applicare le indicazioni del presente provvedimento.

La presente deliberazione sostituisce le deliberazioni in materia di personale n. 553 del 25 febbraio 2005, n. 1920 del 19 luglio 2005 e n. 2785 del 27 settembre 2005 ed il punto a) delle premesse della D.G.R. n. 3144 del 18.10.2005. La stessa, inoltre, potrà essere modificata o integrata qualora si realizzi la fattispecie prevista dall'articolo 6 dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 2271 del 23 marzo 2005 e qualora in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e autonomie locali, e di successivo D.P.C.M. di recepimento, dovesse intervenire un accordo che quantifichi, per l'anno 2006, le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 98 della L. 311/2004, che dovranno essere realizzate dalla Regione Veneto in materia di personale del Ssn

Il rispetto dei vincoli economici stabiliti dalla presente deliberazione costituisce uno degli obiettivi che dovranno essere conseguiti dai Direttori Generali ai fini del

riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.

## LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità della vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- Visto il D. L. 18/09/2001, n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001, n. 405;
- Visto il D. L. 12/11/2001, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 8/01/2002, n. 1 (i cui termini di validità sono stati, da ultimo, prorogati al 31 dicembre 2006, dall'articolo 6 quinquies del D.L. 30.12.2004 n. 314, convertito nella Legge n. 26 del 1 marzo 2005);
- Vista la L. 30./12/2004, n. 311;
- Vista la L. 23/12/2005, n. 266;
- Viste le DD.GG.RR. n n. 553 del 25 febbraio 2005, n. 1920 del 19 luglio 2005 e n. 2785 del 27 settembre 2005 con le quali sono state fornite disposizioni per l'anno 2005 alle aziende UU.LL.SS.SS. e Ospedaliere del Veneto in materia di personale;
- Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 2271 del 23 marzo 2005;
- Vista la D.G.R. n. 3144 del 18/10/2005 attuativa dell'articolo 6 dell'intesa intervenuta il 23/3/2005 in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
- Vista l'accordo intervenuto il 24.11.2005 in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e Autonomie locali, recepito con D.P.C.M. del 15 febbraio 2006;
- Sentite le Organizzazioni sindacali

## DELIBERA

1. di approvare le disposizioni a valere per l'anno 2006 per il personale delle Aziende UU.LL.SS.SS. e ospedaliere del Veneto secondo quanto illustrato nelle premesse, che si intende puntualmente richiamato e nella tabella che costituisce parte integrante della presente deliberazione (**ALLEGATO A**);

2. di dare mandato alla Segreteria Regionale Sanità e Sociale di effettuare il monitoraggio presso le Aziende sanitarie dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
3. di riservarsi di modificare o integrare le disposizioni di cui alle premesse qualora si realizzi la fattispecie prevista dall'articolo 6 dell'accordo intervenuto in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 2271 del 23 marzo 2005 e qualora in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni e autonomie locali, e di successivo D.P.C.M. di recepimento, dovesse intervenire un accordo che quantifichi, per l'anno 2006, le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 98 della L. 311/2004, che dovranno essere realizzate dalla Regione Veneto in materia di personale del Ssn
4. di precisare che il rispetto dei vincoli economici stabiliti dalla presente deliberazione costituisce uno degli obiettivi che dovranno essere conseguiti dai Direttori Generali ai fini del riconoscimento dell'integrazione del trattamento economico, ex articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. dott. Giancarlo Galan

## ALLEGATO A

<b>aziende</b>	<b>percentuale costo personale 2004 da effettuarsi nel 2006</b>
7 Pieve di Soligo	99,45
8 Asolo	99,45
3 Bassano del Grappa	99,45
4 Alto Vicentino	99,45
9 Treviso	99,45
14 Chioggia	99,45
1 Belluno	98,95
13 Mirano - Dolo	98,95
5 Ovest Vicentino	98,95
21 Legnago	98,95
15 Alta Padovana	98,95
19 Adria	98,95
<b>Totale Regione Veneto</b>	<b>98,95</b>
Azienda Ospedaliera Verona	98,85
20 Verona	98,85
6 Vicenza	98,85
2 Feltre	98,85
22 Bussolengo	98,85
10 Veneto orientale	98,85
17 Este	98,65
12 Venezia	98,65
Azienda Ospedaliera padova	98,65
16 Padova	98,65
18 Rovigo	98,65